

Indennità d'avviamento e dintorni

Tra diversi orientamenti, spicca una sola verità: in farmacia l'area terapeutica e quella sanitaria-salutare sono complementari. Come del resto ribadisce la Corte di Cassazione

■ a cura di Bruno Riccardo Nicoloso e Ornella Firmamento Pontello

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima, 19 settembre 2003 n. 13891, nel pronunciarsi sulla indennità di avviamento dovuta dall'assegnatario a concorso di una sede farmaceutica al suo gestore provvisorio, ha enunciato gli elementi di quell'*unicum* che è l'impresa per l'esercizio di una farmacia, quale struttura deputata all'esercizio della professione farmaceutica affidataria di un servizio pubblico e sociale, ma organizzata per la dispensazione non solo di medicinali, ma anche di altri prodotti (sanitari e/o salutari) la cui vendita è connaturata o compatibile con l'esercizio della farmacia.


Vale il riferimento testuale al dettato del Supremo Collegio di legittimità:

«Nella qualificazione di questa indennità (di avviamento) un orientamento ha privilegiato i profili di diversità dell'avviamento in esame rispetto all'avviamento che, in linea generale, caratterizza l'attività commerciale (Cass. n. 9477 del 1995, secondo la quale, l'indennità costituisce una "obbligazione ex lege rivolta a compensare non già una perdita di avviamento (...), ma unicamente il fatto della sopravvenuta disponibilità dell'esercizio, con il passaggio ad altri della sua titolarità"; così anche Cass., n. 6099 del 1986; in senso sostanzialmente analogo, in precedenza, Cass. n. 424 del

1977; n. 3492 del 1975; n. 2945 del 1971). Un altro indirizzo, ricollegando il diritto "alla plusvalenza per l'avviamento riferibile alla gestione provvisoria", in conformità con la "spicca-

in buona sostanza, è stata confermata dalla Corte costituzionale allorché, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, legge n. 475 del 1968, nella parte in cui non prevedeva

n. 7220 del 1995). Questi orientamenti non sono affatto in contrasto tra loro, e comunque devono essere apprezzati alla luce dell'esigenza di bilanciamento, imposta dalla ratio della nor-



FARMACIA "Serafini" di Fucecchio (Fi). Immagine tratta dal volume "Farmacie storiche in Toscana"

ta connotazione imprenditoriale assunta dall'esercizio farmaceutico" (Cass. n. 2561 del 1978), si è dimostrato più attento ai profili di similitudine con l'ordinario avviamento inerente all'azienda commerciale».

«Questa configurazione,

anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento ex art. 110 cit., ha rimarcato che "il fondamento di detta indennità consiste nell'incremento o addirittura nella creazione del bene dell'avviamento" (sentenza n. 333 del 1988), con affermazione successivamente espressamente recepita da questa Corte (Cass.

ma e dal contesto di riferimento nel quale è sorta e va applicata, tra il principio pubblicistico della personalità e della intrasmissibilità dell'esercizio correlata alla peculiarità di un'attività regolamentata in quanto coinvolge interessi pubblici con il diritto all'avviamento che si giova in questa disciplina pubblicistica, in quanto influenzata da fattori obiettivi, legati alla limitazione nu-

Punto Effe

IL QUINDICINALE INDIPENDENTE PER I TITOLARI DI FARMACIA - N° 1 - 29 GENNAIO 2004

FARMACI

Perché all'estero
costano meno

GESTIONE

A proposito
di **nomi** e insegne

I NOSTRI CORSI

ECM **2004** a Crema
e M. di Campiglio

LE DONNE?

STANNO TUTTE
BENE, O QUASI

CROSIGNANI



EDITORE